

Comunicazioni

PROCEDURE INFRAZIONE COMUNICAZIONI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2138	Fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2005/5086	Compatibilità comunitaria della Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri) con la Direttiva quadro sulle reti e servizi di comunicazione elettronica	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2012/2138 – ex art. 258 del TFUE**

“Fornitura dei servizi accessori legati all’offerta all’ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 – come convertito dalla Legge 4/4/12 n. 35 – non siano compatibili con la normativa in materia di telecomunicazioni contenuta nelle Direttive n. 2002/21/CE (Direttiva “quadro”) e n. 2002/19/CE (Direttiva “accesso”). Dette Direttive stabiliscono che ciascun Stato membro istituisca un’Autorità Nazionale di Regolamentazione (ANR) per il settore delle telecomunicazioni, investita del compito di intervenire sul mercato domestico allo scopo di garantirne l’apertura alla concorrenza. Tale obiettivo deve essere perseguito, da parte di detta Autorità, attraverso l’esercizio della più ampia discrezionalità. In particolare, i singoli provvedimenti dell’Autorità dovranno essere modulati in modo rispondente alle peculiarità della situazione specifica, come valutata in base ad una previa “analisi di mercato”. Pertanto, il legislatore unionale non impone alla ANR l’applicazione di misure predeterminate nel loro contenuto, ma, al contrario, stabilisce che gli interventi dell’Autorità dovranno essere adattati, dalla medesima, alle esigenze tipiche della situazione concreta di mercato. Da ultimo, si prescrive che la ANR operi in condizione di indipendenza. L’Italia ha dato attuazione alle Direttive predette tramite il Decreto Legislativo 259/03, attribuendo all’AGCOM le funzioni di ANR. L’art. 46, par. 2, di tale Decreto di attuazione attribuisce all’AGCOM, in coerenza con il disposto delle Direttive, il “potere” di obbligare le imprese, ove dotate di significativo potere di mercato, alla pubblicazione di “*offerte sufficientemente disaggregate*”. Un tale tipo di offerta ricorre quando un operatore ne specifica le varie componenti, distinguendo le tariffe dei differenti servizi proposti. Tramite tali offerte disaggregate, gli utenti vengono messi in condizione di accettare solo le prestazioni effettivamente richieste, e, se lo vogliono, di acquisire i servizi accessori da altre imprese, qualora ritengano che queste ultime offrano condizioni più vantaggiose. Tuttavia, l’art. 47, comma 2 quater della Legge di conversione del D. L. n. 5/2012 prevede una deroga al suddetto D. Lgs 259/03, in quanto non ascrive all’ANR il “potere” di imporre, alle imprese, l’adozione delle predette offerte disaggregate, ma addossa alla stessa Autorità l’“obbligo”, entro 120 gg. dall’entrata in vigore della Legge di conversione medesima, di costringere le imprese “dominanti” alla formulazione di offerte “disaggregate”. Pertanto l’AGCOM non risulta più libera di scegliere se imporre agli operatori, o meno, determinati obblighi, né di scegliere a quale tipo di obbligo, fra quelli funzionali all’instaurazione della concorrenza, le imprese dovranno ottemperare nel caso specifico. Infatti, l’AGCOM viene “costretta” dal legislatore italiano ad assumere provvedimenti predeterminati nel loro contenuto (cioè ad obbligare le imprese a “disaggregare” le offerte), pur in difetto di una previa analisi del mercato che dimostri l’adeguatezza di tali misure ad ovviare al problema particolare e, peraltro, anche se l’espletamento di una previa analisi provi l’assoluta inappropriatezza di detti specifici interventi.

Stato della Procedura

In data 19 luglio 2012 è stata notificata una messa in mora ex art. 258 del Trattato TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 – Comunicazioni**Procedura di infrazione n. 2005/5086** – ex art. 258 del TFUE

“Altroconsumo contro Repubblica italiana (Legge Gasparri).”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

La Commissione europea ha contestato l'incompatibilità della normativa nazionale relativa al sistema radiotelevisivo con la Direttiva 2002/77/CE, che disciplina l'applicazione del principio della libera concorrenza al mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, nonché con la Direttiva 2002/21/CE che istituisce in materia un quadro comune e, infine, con la Direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. Le norme contestate sono la Legge n. 112/2004 (Legge Gasparri), il Decreto Legislativo n. 177/2005, nonché la Delibera dell'AGCOM n. 435/01/CONS, nelle parti in cui stabiliscono che sono legittimate a transitare, dalla radiodiffusione per via analogica alla trasmissione radiodiffusione per via digitale terrestre, unicamente le aziende che, all'entrata in vigore della Legge Gasparri, erano già operanti (in via analogica) ed avevano raggiunto una copertura non inferiore al 50% della popolazione. Quindi, la stessa normativa nazionale impone che - onde consentire alle competenti Autorità amministrative di controllare la sussistenza di tali presupposti - le imprese, interessate ad esercitare la diffusione per via digitale terrestre, debbano richiedere apposita autorizzazione individuale alle stesse Autorità. La normativa UE, invece, esclude che gli Stati membri possano imporre l'ottenimento di autorizzazioni individuali in aggiunta ad un'autorizzazione "generale". Le disposizioni censurate ledono altresì il principio della concorrenza, in quanto escludono dal "mercato" delle trasmissioni per via digitale terrestre le aziende che non presentano i requisiti suddetti, ovvero che, al momento dell'entrata in vigore della Legge Gasparri, non trasmettevano in analogica. Allo stato attuale si rileva che l'art. 8 novies del D.L. 8 aprile 2008 n. 59 - rubricato "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee", convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2008 n. 132 - ha introdotto disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 18 Luglio 2007 è stato notificato un parere motivato ex art. 258 del Trattato TFUE, a cui le Autorità italiane hanno dato seguito, al fine di superare le obiezioni comunitarie, mediante emanazione del D.L. 8 aprile 2008 n. 59, sopra citato, il cui art. 8 novies ha modificato l'art. 15 del testo unico della radiotelevisione (D.Lgs n. 177/2005).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Concorrenza e Aiuti di Stato

PROCEDURE INFRAZIONE CONCORRENZA E AIUTI DI STATO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2202	Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia	MM ex 260 C-302/09	Sì	Nuova procedura
Scheda 2 2012/2201	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	MM ex 260 C-303/09	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2007/2229	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione	SC ex 260 C- 99/02 e C-496/09	Sì	Stadio invariato
Scheda 4 2006/2456	Mancato recupero aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi in favore di imprese e servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.	MMC ex 260 C-207/05 (Decisione di Ricorso)	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2202 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Violazione

La Commissione europea ritiene ineseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 6/10/2011 (causa 302/09), con la quale era stato dichiarato l'inadempimento, da parte dell'Italia, agli obblighi di cui all'art. 5 della Decisione 2000/394/CE. Con detta Decisione, si dichiaravano non compatibili con il mercato comune – per cui l'art. 5 ne imponeva la restituzione – gli “aiuti di Stato” concessi dalla Repubblica italiana, con le Leggi n. 30/1997 e 206/1995, in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia. Sussistendo pesanti indugi in ordine al recupero in questione, con la citata sentenza la Corte di Giustizia reiterava l'ordine già sancito dalla Decisione. A circa un anno dalla suddetta sentenza, la Commissione ha quindi emesso la presente messa in mora, con la quale rileva che l'ordine di rientro rimarrebbe inattuato. In particolare, premesso che gli aiuti contestati sono rappresentati da sgravi contributivi già concessi ad imprese situate nella laguna di Venezia, la Commissione ha ravvisato le seguenti criticità: 1) le Autorità italiane, segnatamente l'INPS, avrebbero iscritto – nelle apposite cartelle esattoriali trasmesse ai beneficiari delle sovvenzioni – delle somme notevolmente inferiori a quelle che dovrebbero essere restituite in base al diritto unionale, come comprensive, oltre che degli importi in linea capitale, anche degli interessi calcolati secondo un tasso giudicato adeguato dalla Commissione e decorrenti, peraltro, dal giorno in cui i finanziamenti contestati sono stati messi a disposizione dei beneficiari; 2) posto che molte cartelle esattoriali sono state impugnate di fronte ai giudici nazionali, questi ultimi ne hanno sospeso l'esecutività, adducendo che la stessa Corte di Giustizia ammetterebbe la sospensione, ad opera di un giudice nazionale, di un atto amministrativo interno fondato su una Decisione della Commissione, durante il periodo in cui pendesse il giudizio, di fronte ad un magistrato UE, circa la validità di essa Decisione. A tale riguardo, la Commissione ha obiettato che, nel caso di specie, non sussistono i presupposti ai quali la citata giurisprudenza UE ha subordinato detto potere di sospensione in capo ai giudici nazionali; 3) in molti casi, le Autorità italiane hanno revocato le cartelle di pagamento nei confronti dei beneficiari delle erogazioni, in quanto questi ultimi avevano dichiarato di possedere i requisiti per l'ammissione al regime “de minimis” (che sottrae gli aiuti di Stato, in quanto di importanza minore e pertanto non pregiudizievoli per il mercato comune, al sindacato della Commissione europea). Al riguardo, le Autorità italiane avrebbero omesso di verificare la fondatezza delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari, spesso non fededegne; 4) nei casi di fallimento di alcune imprese beneficiarie, o di assoggettamento ad altra procedura concorsuale, l'INPS ha talvolta omesso di chiedere che il credito, relativo al rimborso degli aiuti, fosse ammesso a concorrere sulla massa dei beni dell'impresa. Altre volte detta domanda, pur ritualmente presentata, non è stata accolta dal giudice preposto al procedimento. In alcun caso, infine, è stato disposto che l'impresa, pur già insolvente, cessasse dal proseguimento della propria attività.

Stato della Procedura

Il 21 Novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 2 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2012/2201 – ex art. 260 del TFUE**

“Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (c.d. Tremonti bis)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora eseguita la sentenza della Corte di Giustizia del 14/7/2011 (C-303/09), con la quale si dichiarava l'Italia responsabile di aver violato l'art. 5 della Decisione 2005/315/CE. Detto articolo imponeva allo Stato membro di ottenere la restituzione degli aiuti di Stato - già erogati in favore di imprese, che avevano fatto investimenti nei Comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002 - dichiarati illegittimi dalla Decisione stessa. La Corte di Giustizia, dunque, con la sentenza suddetta imponeva all'Italia di applicare, immediatamente, tutte le misure adeguate a far cessare la violazione del già citato art. 5 e, pertanto, ad assicurare la pronta esecuzione dei rimborsi in questione. Al presente, la Commissione ritiene che rimanga da restituire, ancora, circa il 58% dei finanziamenti considerati “illegittimi”, e che i procedimenti attivati dalle Autorità italiane, per il recupero delle medesime erogazioni, sarebbero insufficienti nonché notevolmente arretrati, mancando infine una chiara informativa in ordine all'identità dei soggetti tenuti al rimborso. In particolare, nel confronti di alcuni beneficiari degli aiuti – che, oltre ad averli conseguiti ad onta della normativa UE, non vi avrebbero avuto titolo neppure ai sensi della normativa italiana – l'Italia ritiene che debba agirsi mediante applicazione di una disciplina nazionale speciale, prevista per il recupero delle imposte evase. La Commissione, tuttavia, ritiene che una tale procedura contrasterebbe con le esigenze di un pronto rimborso e, sempre con riguardo a tale tipologia di “beneficiari” (c.d. “evasori fiscali”), contesta che le Autorità italiane non avrebbero fornito, ancora, un elenco preciso ed esauriente dei medesimi. Inoltre, si rileva che, sia per i beneficiari “evasori fiscali”, sia per quelli “normali”, le Autorità italiane non avrebbero agito adeguatamente: 1) in diversi casi, in cui le imprese beneficiarie sono state trovate insolventi, le Autorità italiane non avrebbero provato di aver chiesto l'insinuazione del credito, circa la restituzione degli aiuti, nella massa passiva relativa a tali imprese; 2) in altri casi, pur essendo stata presentata la domanda di ammissione al passivo, non sarebbe chiaro se il giudice abbia accolto la domanda stessa; 3) in altri casi, pur essendo stato ammesso al passivo il credito alla restituzione dell'aiuto, non risulterebbe che le imprese in questione siano state interdette dalla continuazione della propria attività, onde evitare il concorso di nuovi crediti con i crediti esistenti. E ancora: le Autorità italiane non avrebbero informato la Commissione sul modo in cui hanno applicato, ad alcuni beneficiari, il regime “de minimis” (questi ultimi sono gli “aiuti di Stato” di minore importanza, che il diritto UE sottrae all'obbligo di rientro nel pubblico erario). Al riguardo, risulta che le Autorità italiane avrebbero considerato prova idonea, circa la sussistenza dei requisiti per la concessione di tale regime, una semplice autocertificazione rilasciata dai beneficiari, senza che successivi controlli amministrativi intervenissero ad appurare la veridicità di quanto dichiarato.

Stato della Procedura

Il 21 novembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 260 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Con il rientro degli aiuti erogati, si determinerebbe un aumento delle entrate pubbliche. Tuttavia, non essendo ragionevole un recupero integrale in tempi brevi, la Commissione potrebbe ottenere dalla Corte di Giustizia una condanna ex art. 260, recante l'irrogazione di gravi sanzioni pecuniarie

Scheda 3 – Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2007/2229 – ex art. 260 del TFUE****“Aiuti concessi per interventi a favore dell’occupazione”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**Violazione**

La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha condannato l’Italia in ragione della mancata adozione di misure nazionali adeguate all’esecuzione alla sentenza n.C-99/02 dell’1/04/2004, con la quale la stessa Corte UE rilevava il mancato recupero di aiuti di Stato già dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2000/128/CE. Gli aiuti contestati erano stati erogati dallo Stato italiano allo scopo di incentivare l’occupazione, ed erano stati corrisposti in forma di sgravi contributivi a favore delle imprese che avessero assunto disoccupati con contratti di formazione e lavoro, da convertirsi in seguito in contratti a tempo indeterminato. Le Autorità italiane rappresentavano la difficoltà delle operazioni di recupero, dal momento che, in conformità alle procedure previste dalla normativa nazionale, gli ordini stessi di recupero, inviati alle imprese beneficiarie degli aiuti, erano stati da queste impugnati di fronte al giudice amministrativo o ordinario, per cui, in conformità alla normativa interna italiana, avevano goduto della sospensione automatica della loro effettività e, in taluni casi, erano stati accolti dalla stessa Autorità giudiziaria. Successivamente, con D.L. 8 aprile 2008, n. 59, artt. 1 e 2, convertito dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101, il Governo italiano predisponendo norme speciali - in deroga alla disciplina comune vigente - da applicarsi innanzi agli organi di Giustizia civile e tributaria di fronte ai quali fossero stati impugnati gli ordini in questione, in modo da favorire una rapida definizione di tali controversie. Tuttavia, in data 29 giugno 2009 la Commissione, pur prendendo atto dell’impegno italiano e, tuttavia, constatando come dei 281.525.686,79 Euro da recuperarsi (come stimati provvisoriamente dalle Autorità italiane) ne fossero rientrati solo 52.088.600,60, ha ritenuto che la sentenza della Corte di Giustizia, sopra menzionata, fosse rimasta inattuata, decidendo pertanto, a norma dell’art. 260 del TFUE, di promuovere un “ricorso” di fronte alla stessa Corte UE, per mancata esecuzione della medesima sentenza.

Stato della Procedura

Il 17 novembre 2011, con sentenza, la Corte di Giustizia UE ha condannato l’Italia, ai sensi dell’art. 260 TFUE, al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero integrale degli aiuti contestati.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La sentenza della Corte di Giustizia ha previsto l’irrogazione, nei confronti dell’Italia, di una sanzione pecuniaria determinata in parte forfettariamente, in parte a titolo di penale. Quanto alla penale, l’Italia è tenuta a versare, al bilancio UE, una somma corrispondente alla moltiplicazione dell’importo di base – pari a EUR 30 milioni - per la percentuale degli aiuti illegali incompatibili il cui recupero non è ancora stato effettuato o non è stato dimostrato al termine del periodo di cui trattasi, calcolata rispetto alla totalità degli importi non ancora recuperati alla data della pronuncia della presente sentenza, per ogni semestre di ritardo nell’attuazione dei provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte del 1° aprile 2004, causa C-99/02, Commissione/Italia, a decorrere dalla presente sentenza e fino all’esecuzione di detta sentenza 1° aprile 2004. Inoltre, l’Italia è obbligata a versare, sul conto “Risorse proprie della UE” una somma forfettaria di 30 milioni di Euro. Si precisa che, il 24 gennaio 2012, l’INPS ha provveduto ad emettere un mandato (n. 92) con il quale ha disposto l’accredito, sul conto della UE presso il Ministero della Finanze, della somma di € 30 milioni, a titolo di pagamento della sanzione forfettaria come in precedenza indicata.

Scheda 4 — Concorrenza ed Aiuti di Stato**Procedura di infrazione n. 2006/2456** - ex art. 260 del TFUE

"Recupero degli aiuti in favore delle aziende municipalizzate (CR 27-1999)".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Economia e Finanze; Agenzia delle Entrate.**Violazione**

La Commissione europea rileva che la sentenza C- 207/05 ex art. 258 TFUE, che ha dichiarato l'Italia inadempiente all'obbligo di recuperare gli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con Decisione della Commissione n. 2003/193/CE – erogati in favore di imprese a prevalente capitale pubblico - non è stata completamente eseguita. Si premette come la Commissione constati che, in relazione alla porzione di aiuti erogati in forma di sgravi fiscali, lo Stato italiano ha compiuto significativi progressi, come dimostrato dal fatto per cui le nuove stime applicate dalle Amministrazioni italiane, circa l'importo complessivo di detti sgravi, hanno fornito dati coincidenti con quelli accettati dalla Commissione medesima (è quindi condivisa l'opinione che il totale si aggiri intorno ai 774 milioni di Euro). Inoltre, si rileva che, su tale importo complessivo, l'Italia ha recuperato 711 milioni di Euro, vale a dire il 92%). Per quanto attiene, peraltro, alla porzione di aiuti concessi in forma di prestiti a condizioni agevolate, le operazioni di rientro risulterebbero, fondamentalmente, ultimate. Tuttavia, la Commissione sottolinea l'evidenza per cui lo Stato non ha ancora ottenuto il rimborso di alcune tranches delle erogazioni in oggetto, a causa, soprattutto, della circostanza per cui i provvedimenti nazionali che imponevano tale rimborso sono stati impugnati di fronte ai giudici interni. Circa tali ricorsi, risulta come, per alcuni, sia stata concessa la sospensiva del provvedimento in attesa del giudizio definitivo, mentre, con riguardo ad altri, il giudice nazionale abbia già annullato l'atto impugnato, il tutto determinando una paralisi delle residue operazioni di recupero. Nello specifico, la Commissione esprime preoccupazione in ordine a due beneficiari degli aiuti contestati: ACEA s.p.a. e A2A. La prima avrebbe impugnato l'ordine di restituzione degli aiuti che la concernono, con il che, ove il relativo giudizio pervenisse ad un annullamento dell'atto impugnato, gli aiuti in questione, già restituiti da parte di ACEA stessa, verrebbero di nuovo largiti, segnando una regressione del processo di recupero. Peraltro, la Commissione paventa che anche A2A, che sembra aver ottenuto una sentenza di annullamento dell'atto di restituzione, abbia titolo, per l'ordinamento italiano, alla retrocessione del rimborso già eseguito. Per questo la Commissione ha chiesto all'Italia, da ultimo, un rapporto sulla situazione degli aiuti ancora non recuperati, con particolare riguardo al contenuto delle sentenze interne che riguardano ogni singola causa, onde consentire uno scrutinio dei motivi ad esse sottesi, in specie sotto il profilo della loro riconducibilità al diritto comunitario o a quello nazionale, posto per fermo l'assunto che il secondo non può mai giustificare l'inosservanza del primo.

Stato della Procedura

Il 5.5.2010 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporterebbe un impatto finanziario positivo, in termini di aumento delle entrate, relativamente al recupero degli aiuti residui. Tuttavia, tale impatto positivo verrebbe attenuato ove, verificandosi ulteriori indugi nel recupero integrale dei finanziamenti, la Corte di Giustizia, adita dalla Commissione, comminasse le gravi sanzioni pecuniarie del caso.

PAGINA BIANCA

Energia

PROCEDURE INFRAZIONE ENERGIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia	MM	No	Stadio invariato
Scheda 2 2011/0212	Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	MMC	No	Stadio invariato
Scheda 3 2006/2378	Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.	RC (C- 345/12)	Si	Stadio invariato

Scheda 1 - Energia**Procedura di infrazione n. 2012/0368** – ex art. 258 del TFUE

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 28 della stessa, gli Stati membri adottano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli da 20 a 27, quindi applicano: 1) le disposizioni relative agli articoli 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 e 27 al più tardi a decorrere dal 9 gennaio 2013; 2) le disposizioni relative agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 e 16 – per quanto concerne gli edifici occupati da enti pubblici - al più tardi dal 9 gennaio 2013 e, per quanto attiene agli altri edifici, al più tardi dal 9 luglio 2013. Gli stessi Stati membri possono rinviare fino al 31 dicembre 2015 l’applicazione dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, a singole unità immobiliari in locazione. Dei provvedimenti attuativi indicati, gli Stati membri danno immediata comunicazione alla Commissione.

Quest’ultima, poiché non ha ricevuto la comunicazione suddetta, ritiene che i provvedimenti attuativi, che dovevano essere adottati entro il 9/7/12, non siano stati ancora emanati, per cui la Direttiva in oggetto non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico dello Stato.

Scheda 2 - Energia**Procedura di infrazione n. 2011/0212 – ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico.

Violazione

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito dell’ordinamento interno italiano, della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Ai sensi dell’art. 27 della stessa Direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri pongono in essere tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative, necessarie al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro la data del 5 dicembre 2010, dandone comunicazione alla Commissione.

A seguito dell’invio della lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE, con la quale la Commissione contestava la mancata attuazione della Direttiva in argomento, la Repubblica italiana comunicava alla Commissione stessa l’avvenuta adozione di alcuni provvedimenti ritenuti idonei alla trasposizione completa, nel diritto nazionale, della normativa europea di cui si tratta.

Tuttavia, la Commissione rimane del parere che, a tutt’oggi, non siano state ancora recepite nell’ordinamento nazionale italiano alcune disposizioni contenute nella predetta Dir. 2009/28/CE e segnatamente: art. 2, la definizione di cui alla lett. l); art. 3, par. 2 e 3; articoli da 6 a 12; art. 13, par. 1, lettere b), d) ed e), nonché paragrafi 4, 5 e 6; artt. 14 e 15; art. 16, paragrafi 2 -10; articoli da 17 a 21; allegato V.

Pertanto, la mancata trasposizione nel diritto italiano di alcune prescrizioni contenute nella predetta Direttiva, come sopra dettagliatamente elencate, integra l’inadempimento dell’Italia all’obbligo di attuazione della Direttiva medesima. Quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto ottenere un pieno recepimento entro la predetta data del 5 dicembre 2010.

Quindi, la Commissione ritiene l’Italia - in quanto la Direttiva in questione non è stata trasposta per intero, nell’ordinamento nazionale, entro la data di cui sopra - inadempiente all’obbligo di attuazione stabilito dal sopra menzionato art. 27 della Direttiva stessa e dall’art. 4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto la mancata attuazione di Direttiva comunitaria implica la violazione dell’obbligo di leale cooperazione fissato da quest’ultimo articolo.

Stato della Procedura

In data 24 novembre 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/28/CE mediante Decreto Legislativo emesso in data 3 marzo 2011, n. 28

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva onere finanziario a carico dello Stato.

Scheda 3 - Energia**Procedura di infrazione n. 2006/2378 – ex art. 258 del TFUE**

“Incompleta trasposizione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia.”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ha contestato l'incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia, che, ai sensi dell'art. 15, avrebbe dovuto ricevere una piena trasposizione, nel diritto nazionale, entro il 4/1/06. In particolare, non sarebbe stato ancora attuato l'art. 7 di tale Direttiva, che prevede che gli Stati membri garantiscano il rilascio di “certificati energetici” - a favore dei futuri proprietari, acquirenti o locatari - in caso di costruzione, compravendita o locazione di un edificio. Al riguardo, le Autorità italiane emanavano il Decreto Legislativo 19/8/05, n. 192. Successivamente veniva comunicato alla Commissione il testo del Decreto Legislativo 29/12/06, n. 311, che, modificando opportunamente l'art. 6, paragrafi 3 e 4 del Decreto Legislativo, dava attuazione al sopra citato art. 7 della Direttiva, concernente gli “attestati energetici” in questione. Tuttavia tale disciplina, attuativa dell'art. 7 stesso, veniva abrogata dall'art. 35 della Legge n. 133, del 6 agosto 2008, per cui in Italia, attualmente, nessuna normativa prevede più l'obbligo, a carico dell'alienante e del locatore, di consegna di un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile. Peraltro, detto attestato dovrebbe essere elaborato da “esperti qualificati e/o riconosciuti” operanti in modo indipendente. La vigente normativa italiana, invece, prevede che, nel caso in cui gli immobili presentino un rendimento energetico molto basso e un costo molto alto, la certificazione possa essere sostituita da un'autodichiarazione del proprietario o locatore del bene, che affermi come l'edificio appartenga alla classe energetica G (la più bassa) e come i costi per la gestione siano molto elevati. Al riguardo, la Commissione osserva che nessuna disposizione della Direttiva, sopra menzionata, consente di sostituire una certificazione - redatta da un tecnico indipendente - con un'autocertificazione del titolare dell'immobile, neppure con riferimento agli immobili con rendimento molto basso. L'autodichiarazione del proprietario, infatti - anche ammesso che quest'ultimo si trovi in possesso delle nozioni tecniche adeguate - non è assistita, ovviamente, dal requisito della richiesta neutralità. La Commissione ritiene, infine, che nessun provvedimento abbia ancora attuato la normativa di cui all'art. 9 della predetta Direttiva 2002/91/CE, il quale impone che i sistemi di condizionamento dell'aria, la cui potenza nominale utile sia superiore a 12 kW, vengano periodicamente ispezionati. In definitiva, pertanto, con la mancata trasposizione in Italia delle disposizioni sopra indicate, l'Italia stessa risulterebbe aver violato l'art. 15 della Direttiva, che impone agli Stati membri di assicurare la sua attuazione entro il 4 gennaio 2006, prorogabile al massimo, per quanto riguarda alcune norme - fra cui l'art. 7 - fino al 4 gennaio 2009.

Stato della Procedura

In data 24 luglio 2012 è stato presentato un ricorso presso la Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha comportato un primo impatto finanziario negativo, in base alle disposizioni di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192. Come dalle previsioni menzionate, gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento di cui all'articolo 13, comma 3 - pari a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 - sono stati coperti mediante utilizzo delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 119, lettera a), della Legge 24 agosto 2004, n. 239.

Fiscalità e dogane

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 1 2012/2119	Esenzione IVA per la riscossione dei contributi consortili	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 2 2012/2088	Trattamento IVA dei costi accessori quali i costi di trasporto, relativi ad invii di valore modesto	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4175	Disposizioni legislative italiane relative alle accise sul tabacco	PM	Sì	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 4 2010/4141	Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE ("Exit tax") in Italia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 5 2008/2164	Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità – Applicazione di un'aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2008/2010	Non corretto recepimento della Direttiva IVA (2006/112/CE) relativamente alle esenzioni previste dall'articolo 132	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 7 2007/2270	Mancato recepimento di risorse proprie conseguenti all'importazione di banane	PMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 8 2006/2550	Regime speciale IVA per le agenzie di viaggio in Italia	RC C-236/11	No	Stadio invariato
Scheda 9 2006/2380	Assenza di revisione giudiziaria in alcune questioni doganali relative ai rimborsi seguite dalle Autorità doganali italiane.	PM	Sì	Stadio invariato
Scheda 10 2005/2117	Riscossione a posteriori dei dazi – accreditamento risorse proprie	SC C-423/08	Sì	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE FISCALITA' E DOGANE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto finanziario	Nota
Scheda 11 2003/2246	Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate	MMC	No	Stadio invariato